

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it


ATTO N. 1876

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri Castellari e Puletti

**“MISURE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 11/09/2023

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 12/09/2023



Perugia, 08 settembre 2023

**Alla c.a. del Presidente dell'
Assemblea Legislativa Umbria
SEDE**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE


“Misure per la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, la Regione Umbria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell’impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede



legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Art. 2

(Misure per la circolazione crediti fiscali)

1. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al d.l. 11/2023, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.


3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Art. 3

(Adempimenti)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di



attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa


La Regione Umbria e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, intende assumere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f) per contribuire in maniera decisiva ad evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema.

La presente proposta di legge attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (Superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50%).

In particolare, qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Umbria ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Umbria.

Peraltro, la bontà dei crediti, proprio alla luce degli ultimi interventi legislativi, verrebbe ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto "Decreto Aiuti", del cosiddetto "Decreto Aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto Semplificazioni" in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto legislativo n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti



dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206/2005.

La peculiarità di questa proposta di legge è rappresentata dal fatto che deputati all'acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, così come richiamato dal decreto-legge n. 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

Non la Regione, quindi, che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Diversamente gli enti pubblici economici e/o società partecipate non inclusi nell'elenco richiamato dal decreto-legge n. 11/2023, possono essere annoverati tra gli "Altri soggetti" ai quali può essere effettuata la prima cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.


Relazione tecnica

L'**articolo 1, comma 1** descrive i principi ispiratori della proposta di legge, in virtù dei quali la Regione Umbria riconosce il contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti a livello statale ed europeo. **Il comma 2** dispone che la Regione, nonché gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate dalla Regione, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dall'attuazione degli interventi statati di efficientamento energetico (Superbonus 110%, Bonus facciate 90%, Bonus efficientamento 65%, Bonus ristrutturazioni 50%) che coinvolgono imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale e ed immobili ubicati in Umbria.

La disposizione limitandosi ad includere la Regione, gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate dalla Regione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche autorizzate alla circolazione dei crediti fiscali, ha natura ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 2, comma 1** dispone che la Regione provveda ad attuare le seguenti misure:

- a) monitorare l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali, nonché la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti. Tale monitoraggio può avvenire anche attraverso l'implementazione di un'apposita piattaforma elettronica.
- b) azioni per favorire il trasferimento dei crediti fiscali alle amministrazioni descritte nell'articolo 1, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;



c) promuovere l'acquisto dei crediti attraverso gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

A tali disposizioni si dà attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il **comma 2** prevede che la Regione stabilisca, con proprio atto, i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate.

La disposizione ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di un apposito atto per disciplinare le modalità di attuazione delle misure previste dall'articolo 2, nonché i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione negoziale con i titolari dei crediti, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che dall'attuazione della proposta di legge non si generino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che assicura la neutralità finanziaria della stessa.

Il Consigliere regionale
Marco Castellari
(primo firmatario)